



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 143 del 03/10/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 settembre 2012, n. 1870

Comune di Botrugno (LE). Modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione e al Regolamento Edilizio del Vigente P.R.G. Del. di C.C. n. 35 del 29.11.2010; Del di C.C. n. 20 del 23.06.2011; Del. di C.C. n. 27 del 23.09.2011.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Botrugno (LE) è dotato di P.R.G. approvato con D.P.G.R. n.1532 del 02-09-2008, con Deliberazione di C.C. n. 20 del 23-06-2011 ha adottato varie modifiche alle disposizioni contenute sia nelle N.T.A. che nel R.E.

Le disposizioni interessate da modifiche sono:

Norme Tecniche di Attuazione: artt. n. 9; 20; 27; 32, c.5; 45, c.9; 60; 81; 93; 94;

Regolamento Edilizio: art. 138.

Elenco degli atti trasmessi in duplice copia con Prot. 13258 in data 14-11-2011:

- Deliberazione di C.C. n. 35 del 29-11-2010;
- Deliberazione di C.C. n. 20 del 23-06-2011;
- Deliberazione di C.C. n. 27 del 23-09-2011;
- Relata di pubblicazione albo pretorio del sito www.comune.botrugno.le.it;
- Documento che dimostra l'avvenuta pubblicazione sui quotidiani "Puglia" e "Corriere dello Sport "ed. Puglia - Basilicata";
- Manifesto di deposito.

A seguito di richiesta da parte del Servizio Urbanistica (nota prot. 1763 del 22/02/2012) il Comune di Botrugno ha integrato (con nota prot. 1369 del 07/03/2012) quanto già inviato con la seguente ulteriore documentazione:

- certificazione segretario comunale esito della pubblicazione.

Da detta certificazione si rileva che per la Delibera di C.C. n. 20/11 non risulta proposta alcuna osservazione, così come confermato con la successiva deliberazione n. 27/2011.

Per gli aspetti amministrativi si evidenzia che i dispositivi deliberativi non riportano riferimenti all'art. 82 pur essendo detto articolo riportato nella narrativa e assoggettato a modifiche.

In sintesi la proposta di varianti riguarda la modifica del testo originale delle N.T.A. del PRG così come di seguito riportato:

Gli atti in questione sono stati oggetto di apposita relazione istruttoria del SUR n. 12 del 17-04-2012, che

nel merito di ciascuna variante proposta si è così espresso:

“””

Normativa Tecnica di Attuazione

- modifica all'art. 9:

si ritiene di non poter esprimere alcun parere, in quanto la modifica proposta consiste nell'inserimento di specifico rinvio all'art. 138 del Regolamento edilizio, oggetto a sua volta di altra modifica.

- modifica all'art. 27:

la modifica dell'articolo 27 riguarda la eliminazione di alcune parti, in particolare:

1. eliminazione dell'ultimo periodo del secondo comma: “e nei casi di interventi finalizzati alla conduzione produttiva dei fondi, alla lavorazione dei prodotti agricoli, strettamente correlati e dimensionati in funzione delle necessità della azienda agricola, documentate e/o risultanti da un piano di sviluppo aziendale, regolarmente approvato dallo Ispettorato Provinciale all'Agricoltura -I.P.A.- “.

Per detta modifica si ritiene di poter esprimere parere favorevole, in quanto con la stessa si configura, per gli interventi in zona agricola, un completo adeguamento alle norme regionali ex art. 51, comma 1, lett. g), L.R. n. 56/80.

2. eliminazione del terzo comma: “Non è consentito, neanche nelle zone agricole, sfruttare la volumetria riveniente dall'asservimento di terreni di proprietari diversi dal titolare della concessione ad edificare”.

Si esprime parere favorevole alla proposta poiché la stessa risulta coerente e conseguente con la variante riportata per il comma precedente.

3. eliminazione del quarto comma: “Non è ammesso tassativamente l'accorpamento di cui alla lettera g) dell'art.51 della L.R.n.56/80 per terreni ricadenti nel territorio di altri Comuni, anche se confinanti quelli ricompresi nel territorio di Botrugno.”

Si esprime parere favorevole alla modifica oggetto di variante in coerenza con quanto espresso circa la variante di cui al comma precedente.

- modifica all'art. 32:

pur trattandosi di una modifica delle N.T.A. l'argomento esposto riguarda norme di tipo regolamentari, per le quali la Regione, ai sensi della L.R. n. 3/09, non esprime alcun parere, attesa la esclusiva competenza della Amm.ne Com.le. Pertanto a parere dello scrivente ufficio la variante, più propriamente, dovrà essere finalizzata al trasferimento delle disposizioni di che trattasi all'interno del Regolamento Edilizio.

- modifica all'art. 45:

pur trattandosi di una modifica delle N.T.A. l'argomento esposto riguarda norme di tipo regolamentari, per le quali la Regione, ai sensi della L.R. n. 3/09, non esprime alcun parere, attesa la esclusiva competenza della Amm.ne Com.le. Pertanto a parere dello scrivente ufficio la variante, più propriamente, dovrà essere finalizzata al trasferimento delle disposizioni di che trattasi all'interno del Regolamento Edilizio.

- modifica all'art. 60:

si esprime parere non favorevole alla modifica proposta atteso che distacchi minimi devono in ogni caso fare riferimento alla maglia urbanistica all'interno della quale l'edificio di nuovo insediamento è inserito.

- modifica all'art. 81:

la modifica dell'articolo 81 riguarda la eliminazione di alcune parti, in particolare:

1. eliminazione al punto a.2) delle parole “di volume massimo di 500 mc”, comportando così la eliminazione della limitazione relativa al volume massimo realizzabile per una residenza per azienda

agricola relativamente alle “attrezzature a servizio della produzione agricola ed allevamenti zootecnici con o senza residenza annessa a servizio della azienda agricola”.

La proposta non è condivisibile in quanto in contrasto con l’art. 9, comma 5 della L.R. n. 6/79.

2. eliminazione al punto b.2) delle parole “con volume massimo di 500 mc”, comportando così la eliminazione della limitazione relativa al volume massimo realizzabile per la “residenza a servizio dell’azienda agricola”.

La proposta non è condivisibile in quanto in contrasto con l’art. 9, comma 5 della L.R. n. 6/79.

3. eliminazione al comma 7 delle parole “per casi assentibili, diversi da quelli disciplinati dall’art. 9 della legge n. 6/79 e successive modificazioni”, relativa alla concessione a titolo oneroso, che viene così sempre ammessa. La proposta non è condivisibile in quanto in contrasto con l’art. 9, comma 5 della L.R. n. 6/79.

4. eliminazione dell’ultimo comma “E’ tassativamente vietato l’accorpamento con terreni ricadenti nel territorio di altri comuni”.

La proposta non è condivisibile in quanto in contrasto le disposizioni di cui all’art. 51, comma 1, lett. g), L.R. n. 56/80.

- modifica dell’art. 82:

la modifica dell’articolo 82 riguarda la eliminazione del comma “E’ tassativamente vietato l’accorpamento con terreni ricadenti nel territorio di altri comuni”.

Si esprime parere non favorevole alla modifica oggetto di variante in coerenza con quanto espresso circa l’ultima modifica di cui all’articolo precedente.

- modifica dell’art. 93:

la modifica proposta elimina tutta la parte relativa alla demolizione della casa di riposo “Ignazio Guarini”. In particolare è da rilevare che l’UTC pone a base di questa scelta la seguente motivazione:

“L’immobile è stato oggetto di recente ristrutturazione (2001), con la quale è stata demolita l’ala prospiciente P.zza Indipendenza (riservandola ad area verde), per dare visibilità al Palazzo Marchesale, lasciando libero, parte di area da destinare a viabilità carrabile e parte da destinare a viabilità pedonale. Lo stato attuale si ritiene consono all’edificio storico circostante, pertanto si propone la conservazione della Struttura per anziani “Casa di riposo Ignazio Guarini” e possibilità di un eventuale ampliamento nell’area adiacente F9, nel rispetto degli indici di cui all’art. 94 lettera A”.

Dalla motivazione esposta si rileva che quanto prefigurato dalla variante in effetti rappresenta un stato di fatto esistente, e pertanto comporta la formazione di una “variante urbanistica” tesa alla legittimazione “a posteriori”. Ciò posto si ritiene di non poter condividere quanto proposto, fatta salva la possibilità, da parte dell’amministrazione comune, di riattivare la procedura di variante successivamente alla conclusione degli adempimenti ex titolo IV del D.P.R 380/2001.

- modifica dell’art. 94:

L’articolo in questione è relativo alle Zone tipizzate come “F9 ATTREZZATURE PRIVATE DI INTERESSE COLLETTIVO”, nella zona adiacente alla zona F8 destinata alla attuale sede della casa di riposo “Ignazio Guarini”.

Poiché detta proposta è strettamente legata alla modifica dell’articolo precedente, si ritiene coerentemente con quanto innanzi, di non condividere la variante atteso che la stessa peraltro prefigura il possibile ampliamento della struttura attualmente esistente.

In via collaborativa si rappresenta che, a conclusione degli adempimenti ex D.P.R. 380/2001, l’amministrazione comunale debba prevedere sull’area interessata il recupero della superficie a verde pubblico (ex Zona F8) nella stessa quantità di cui al terzo comma dell’art. 93.

Regolamento Edilizio

Circa la modifica al Regolamento Edilizio ed in particolare dell’art. 138, pur evidenziando che per detta

fattispecie di variante, in relazione alla L.R. n. 3/09, non è richiesto alcun provvedimento da parte regionale.

“”””

Successivamente gli atti sono stati rimessi, unitamente alla citata relazione SUR n.12/2012, per il parere di cui all'art. 16 della L.R. 56/80 al Comitato Urbanistico Regionale che con parere n. 16/2012 si è espresso negativamente all'argomento, per le motivazioni che integralmente si riportano qui di seguito:

“””

A seguito della predetta esposizione, operati i necessari approfondimenti, il CUR si determina puntualmente come appresso:

• proposte di modifiche all'art.27 delle NTA

1. eliminazione dell'ultimo periodo del secondo comma:

“e nei casi di interventi finalizzati alla conduzione produttiva dei fondi, alla lavorazione dei prodotti agricoli, strettamente correlati e dimensionati in funzione delle necessità della azienda agricola, documentate e/o risultanti da un piano di sviluppo aziendale, regolarmente approvato dallo Ispettorato Provinciale all'Agricoltura - I.P.A.”;

2. eliminazione del terzo comma:

“Non è consentito, neanche nelle zone agricole, sfruttare la volumetria riveniente dall'asservimento di terreni di proprietari diversi dal titolare della concessione ad edificare”;

3. eliminazione del quarto comma

“Non è ammesso tassativamente l'accorpamento di cui alla lettera g) dell'art.51 della L.R. n.56/80 per terreni ricadenti nel territorio di altri Comuni, anche se confinanti quelli ricompresi nel territorio di Botrugno”;

diversamente da quanto prospettato nella relazione n.12 del 17/04/12 dell'Ufficio Strumentazione Urbanistica, non si accolgono le rispettive proposte di soppressione dei suddetti dispositivi normativi, in quanto gli stessi sono finalizzati alla corretta utilizzazione delle zone agricole, la cui tutela a scopi produttivi è sancita dall'art. 51/punto “g” della LR n.56/1980;

• per quanto riguarda le proposte di modifiche agli articoli 9, 32 e 45 delle NTA, nonché al Regolamento Edilizio, si condividono le corrispondenti determinazioni di cui alla relazione n.12 del 17/04/12 dell'Ufficio Strumentazione Urbanistica, di non esprimere parere in quanto dispositivi di tipo regolamentare e pertanto di esclusiva competenza comunale, ai sensi della LR n.3/2009;

• per quanto riguarda tutte le altre proposte di modifiche alle NTA, si condividono gli esiti istruttori negativi di cui alla relazione n.12 del 17/04/12 dell'Ufficio Strumentazione Urbanistica.

ESPRIME PARERE NEGATIVO ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980, con la motivazione innanzi riportata per quanto attiene in particolare alle proposte di modifiche all'art.27 delle NTA, e per il resto facendo propri gli esiti istruttori, negativi o di rinvio al Comune di Botrugno ex LR n.3/2009, di cui alla relazione n.12 del 17/04/12 dell'Ufficio Strumentazione Urbanistica.

“””

Ciò posto, si propone di rinviare al Comune di BOTRUGNO (LE), le modifiche alle N.T.A. del P.R.G. vigente, adottate con D.C.C. n. 35/2010, D.C.C. n. 20/2011, D.C.C. n. 27/2011, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, per le motivazioni di cui al parere CUR n. 16/2012, che qui in toto si condivide.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale. """

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal funzionario istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RINVIARE al Comune di Botrugno (LE) le modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. vigente adottate con D.C.C. n. 35/2010, D.C.C. n. 20/2011, D.C.C. n. 27/2011, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80, per le motivazioni di cui al parere CUR n. 16/2012, qui in toto condiviso e parte integrante del presente provvedimento;

DI DEMANDARE al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Botrugno(LE), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv.Davide F.Pellegrino Dott. Nichi Vendola